

TAR Roma, Sezione I bis - Sentenza 08/07/2009 n. 6681
d.lgs 163/06 Articoli 11, 244 - Codici 11.2.1, 244.1

L'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è soggetta ad approvazione della stazione appaltante ed il provvedimento di approvazione non costituisce un atto vincolato, poiché in esso si esprime un'ulteriore valutazione della stazione appaltante circa la regolarità nello svolgimento della procedura e la convenienza della stipulazione del contratto, dovendo quindi essa svolgere nuove ed autonome considerazioni rispetto all'aggiudicazione provvisoria, cosicché l'impugnazione di questa, non consolidando la lesione in capo al concorrente non aggiudicatario, è da considerarsi una mera facoltà, mentre è sempre necessario che il concorrente non aggiudicatario impugni l'aggiudicazione definitiva, tanto che la mancata impugnazione dell'atto finale del procedimento di gara determina l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso rivolto contro l'aggiudicazione provvisoria, atteso che l'eventuale annullamento di quest'ultima non arrecherebbe alcun concreto vantaggio al ricorrente, il cui interesse sarebbe irrimediabilmente pregiudicato dal provvedimento sopraggiunto e non contestato (ex plurimis, da ultimo: Cons. Stato - Sez. IV - 21 aprile 2008 n. 1773).